

Delibera n. 144/2022

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 84/2022, del 19 maggio 2022, nei confronti di Trenitalia TPER S.c.a.r.l., per la violazione degli articoli 8, paragrafo 2, 18, paragrafo 2, lettera a) e 27, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.**

L’Autorità, nella sua riunione dell’8 settembre 2022

- VISTO** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: “Regolamento (UE) n. 1371/2007”);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1371/2007 (di seguito anche: decreto legislativo n. 70/2014);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014, del 4 luglio 2014;
- VISTA** la delibera n. 84/2022, del 19 maggio 2022, notificata con nota prot. ART n. 13211/2022, di pari data, con la quale è stato avviato nei confronti di Trenitalia TPER S.c.a.r.l. (di seguito: “TPER” o la “Società”), un procedimento ai sensi del decreto legislativo n. 70/2014, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 8, paragrafo 2, 18, paragrafo 2, lettera a), e 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1371/2007, in relazione ai fatti descritti dal signor [omissis] (di seguito anche “il reclamante”), titolare di biglietto ferroviario acquistato tramite la APP Trenitalia per il viaggio Milano Centrale – Parma in data 24 giugno 2021, con treno regionale TPER 17419, come rappresentati nel reclamo assunto con nota prot. ART n. 16238/2021 del 18 ottobre 2021, integrato con nota prot. ART 18444/2021 del 17 novembre 2021

con il quale il medesimo, nel richiedere il rimborso del prezzo del biglietto, ha lamentato: (i) che il treno sul quale viaggiava, partito alle 16:15 da Milano “*si è fermato alle 17 a Piacenza fino alle 20. Non ci è stata fornita né assistenza né la possibilità di comprare ristori in quanto per mancanza di informazioni dovevamo rimanere sul binario in attesa del treno dove non c’erano macchinette self service*”; (ii) che alle 20:00 i passeggeri sono stati fatti “*salire su un altro regionale su un altro binario che ci ha portato fino a Castelguelfo e poi abbiamo aspettato un bus che ci ha portato fino a Parma per poi arrivare a Bologna alle 22:40*”; (iii) di non aver ricevuto risposta al reclamo di prima istanza presentato in data 8 luglio 2021 entro il termine previsto dall’articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1371/2007, avendo ricevuto un riscontro soddisfacente solo in data 25 ottobre 2021; la medesima delibera, al punto 7 del dispositivo, ha ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di: euro 1.666,66 (millesessantasei/66) per la violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1371/2007; euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33) per la violazione dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) 1371/2007; euro 333,33 (trecentotrentatre/33) per la violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del medesimo Regolamento;

**RILEVATO**

che la notifica della delibera 84/2022 inviata a mezzo Pec in data 19 maggio 2022, si è perfezionata con la ricezione della stessa da parte di TPER avvenuta in data 14 giugno 2022, per problematiche di funzionamento del servizio di posta elettronica certificata dell’impresa ferroviaria;

**RILEVATO**

che la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981, relativamente alle violazioni contestate con la citata delibera 84/2022 e che il pagamento, attese le evidenze bancarie assunte con nota prot. ART n. 17148/2022, del 28 luglio 2022, risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine di sessanta giorni che è iniziato a decorrere dalla data di ricezione della Pec (14 giugno 2022) nonché in misura pari agli importi previsti dal punto 7 della predetta delibera, per un totale di euro 5.333,32 (cinquemilatrecentotrentatre/32);

**CONSIDERATO**

che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l’estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 84/2022;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 84/2022, del 19 maggio 2022, nei confronti di Trenitalia TPER S.c.a.r.l. per la violazione degli articoli 8, paragrafo 2, 18, paragrafo 2, lettera a) e 27, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1371/2007, è estinto per effetto

dell'intervenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981;

2. la presente delibera è notificata a Trenitalia TPER S.c.a.r.l., comunicata al reclamante e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 8 settembre 2022

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)